



ALLEGATO B alla Dgr n. 1937 del 22 novembre 2011

PROT. N. _____ N. RICERCA

CONVENZIONE PER UNA RICERCA SANITARIA FINALIZZATA

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ in _____ dopo comparsa parti sono presenti i signori:

-..... nato a il e domiciliato per la carica in Venezia, Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale n. 80007580279, nella sua qualità di Segretario Regionale per la Sanità, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 1/97;

-..... nato a il e domiciliato a, codice fiscale n.....;

-..... nato a il e domiciliato per la carica in, il quale interviene al presente atto non per sé, ma in nome e per conto dell' Azienda n., con sede in, codice fiscale e p. IVA n., nella sua qualità di Direttore Generale ed in forza del DPGR n..... del

Le parti come sopra costituite premettono che la Giunta Regionale del Veneto, con provvedimento n. del, ha deliberato di finanziare, un progetto di ricerca sanitaria finalizzata, denominato:

“.....”.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – La Regione del Veneto, Giunta Regionale, come sopra rappresentata affida a, che accetta, la responsabilità scientifica e la conduzione della ricerca sanitaria finalizzata, come sopra denominata.

Art. 2 – Le parti danno atto che gli obiettivi della ricerca e le modalità d'attuazione sono indicati nel progetto di ricerca di cui alla DGRV n..... del, alle condizioni espresse nel Bando approvato con DGRV n. del in base al quale il progetto è stato approvato dalla Giunta Regionale ed ammesso al finanziamento.

Art. 3 – Il finanziamento per l'attuazione completa del progetto è fissato in €.....

Art. 4 – Le modalità di pagamento del finanziamento stabilito sono le seguenti:

- 70% alla stipula della presente convenzione;
- 30% a seguito della presentazione del rapporto finale consistente in una relazione scritta, corredato dal rendiconto finanziario analitico, approvato con provvedimento dell'Azienda n....., comprensivo delle varie voci di spesa ammontanti al totale del finanziamento concesso. La rendicontazione completa, scientifica e finanziaria, dovrà essere presentata entro 90 gg. dalla scadenza della ricerca comunque entro e non oltre il 30/09/2015

Il responsabile scientifico garantisce la propria disponibilità a collaborare con la Giunta Regionale, nei dodici mesi successivi alla conclusione della ricerca, per le ricadute della ricerca stessa a livello di programmazione sanitaria regionale.

Art. 5 – La somma fissata, di cui all'art. 3, verrà erogata all'Azienda n..... che provvederà direttamente alla gestione amministrativo-contabile in ordine alle spese che saranno predisposte dal responsabile scientifico della ricerca

Art. 6 – Le eventuali apparecchiature e strumenti scientifici acquistati con il fondo di cui all'art. 3 vanno intestati all'Azienda Ulss n.

Art. 7 – La ricerca avrà la durata di anni a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e solo in via del tutto eccezionale e per motivate e riconosciute cause di forza maggiore, la ricerca potrà essere prorogata al massimo per altri 18 mesi, per una sola volta previa richiesta da far pervenire da parte del responsabile scientifico prima della scadenza del termine fissato per la conclusione della ricerca stessa.

Art. 8 – Le eventuali pubblicazioni dei risultati delle ricerche devono recare l'indicazione "Lavori eseguiti per conto della Regione del Veneto, Giunta Regionale - Ricerca Sanitaria Finalizzata - Venezia – Italia" e almeno un esemplare di tale pubblicazione dovrà essere inviato alla sede regionale, unitamente ad un riassunto destinato alla pubblicazione nel B.U.R. del Veneto.

Art. 9 – In caso di ricerca eseguita interamente con il finanziamento regionale, la proprietà degli studi, dei prodotti e delle metodologie sviluppati nell'ambito del progetto è attribuita alla Regione Veneto e all'Azienda Sanitaria firmataria del presente atto, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del SSN di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.

Art. 10 – La Giunta Regionale si riserva di accertare in qualsiasi momento il corretto impiego delle somme erogate e lo stato di avanzamento della ricerca.

Art. 11 – Le parti convengono che in caso di inadempimento si applicano gli articoli 1453 e seguenti del codice civile. In tale ipotesi permane l'obbligo di rendicontazione per la parte dei fondi impegnati e l'obbligo di restituzione dell'eccedenza del contributo non utilizzato.

Art. 12 – La Giunta Regionale, come sopra rappresentata, si dichiara estranea sia alle implicazioni degli atti inerenti alla gestione amministrativo-contabile del fondo assegnato, sia ai rapporti di lavoro di personale chiamato a collaborare alla ricerca.

Art. 13 – Per quanto non contemplato dalla presente convenzione si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 14 – Il foro di Venezia è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto.

Le parti invocano per quest'atto, in forza dell'art. 10 della tariffa parte II^a allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 la registrazione in caso d'uso.

Sono a carico del beneficiario del finanziamento tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla convenzione.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto.